



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 29/05/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

**PANZANI LUCIANO**, Presidente e Relatore

**CIARAMELLA ANTONIO**, Giudice

**NICOLAI STEFANO**, Giudice

in data 29/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1385/2021 depositato il 16/03/2021

**proposto da**

Giordana Contu - CNTGDN86L44H501Q

**Difeso da**

Emilia Pernisco - PRNMLE67S55F839E

Pierluigi Pernisco - PRNPLG78L27H501D

**ed elettivamente domiciliato presso pierluigipernisco@ordineavvocatiroma.org**

Azzurra Contu - CNTZRR84S49H501G

**Difeso da**

Emilia Pernisco - PRNMLE67S55F839E

Pierluigi Pernisco - PRNPLG78L27H501D

**ed elettivamente domiciliato presso pierluigipernisco@ordineavvocatiroma.org**

**contro**

Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM

**Difeso da**

Marco Marafini - MRFMRC68T01E472C

**ed elettivamente domiciliato presso federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 5419/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 20 e pubblicata il 15/07/2020

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301DMCM143624 945,29 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza****Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** All'On Collegio adito:

1) Nel merito, in primo luogo di accogliere il presente appello e, quindi, riformare integralmente la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per l'eccezione di natura preliminare del tutto infondata per tutti i motivi sopra precisati, statuendo la procedibilità e ammissibilità del ricorso in opposizione;

2) Pertanto, Voglia accogliere tutti i motivi di merito argomentati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio così come ripresentati nel presente giudizio, con ogni conseguenza in ordine all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 301DMCM143624;

Solo per scrupolo difensivo, di sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio sino alla definizione del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma r.g. 21905/2019 e tuttora pendente per tutto quanto sopra precisato.

3) In via estremamente subordinata, disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 52, c.2 del D. Lgs. 546/92 dell'esecuzione della sentenza impugnata e, in ogni caso, dell'avviso di accertamento n. 301DMCM143624 impugnato in quanto dallo stesso deriva, senza alcun dubbio, un danno grave e irreparabile al patrimonio delle Sig.re Contu. Inoltre, si insiste nell'istanza di sospensione appena descritta, stante le attività compiute dalle Sig.re Azzurra e Giordana Contu (quali il reclamo presentato a Poste Italiane S.p.A. nonché l'istanza di accesso agli atti proposta all'Ente accertatore) al fine di entrare in possesso dell'originale della busta della raccomandata contenente la sanzione opposta o comunque di un documento attestante la data di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e su cui sinora non hanno avuto riscontro;

4) condannare la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio nonché del presente grado di giudizio

**Resistente/Appellato:** Pertanto, l'odierna domanda dell'appellante risulta infondata sia in fatto che in diritto, essendo carente dei presupposti giuridici e fattuali che siano in grado di giustificarne la consistenza.

L'appellata Regione Lazio si riporta ai propri atti di causa, confidando nell'accoglimento delle spiegate conclusioni con vittoria di spese, contrariis reiectis.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Contu Azzurra e Contu Giordana impugnavano l'avviso di accertamento dell'imposta regionale e irrogazione

di sanzioni pratica n. 301DMCM143624, notificato in data 25.3.2019, dalla Regione Lazio Area Tributi, Finanza e Federalismo, per imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, come da richiesta di indennizzo per l'anno 2014 avanzata dal Comune di Roma Capitale. La CTP di Roma con sentenza 5419/20/2020 del 15.7.2020 dichiarava inammissibile il ricorso per violazione dei termini di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92 in quanto l'avviso di accertamento risultava notificato il 25 marzo 2019 e avrebbe dovuto esser impugnato entro il 24 maggio 2019, mentre il ricorso era stato notificato a mezzo PEC il 29 maggio 2019.

Hanno proposto appello le originarie ricorrenti osservando che non rispondeva a verità che l'avviso di accertamento fosse stato loro notificato nella data indicata dalla sentenza impugnata e che, all'evidenza, la CTP aveva confuso la data di protocollo dell'avviso riportata sullo stesso con la data di notificazione.

Nel merito ripropongono i motivi già posti a fondamento del ricorso di primo grado e quindi che il Chiosco 1 cancello 1 utilizzato dalle signore Contu non insisterebbe su area demaniale marittima con la conseguenza che non sarebbe dovuto il canone di concessione e conseguentemente neppure la tassa. Aggiungono di aver proposto opposizione ad altro avviso di accertamento notificato da Roma Capitale davanti al Tribunale di Roma nel giudizio civile 21905/19, giudizio che sarebbe pregiudiziale rispetto a quello in oggetto. Chiedono pertanto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. L'area occupata non apparterebbe al demanio marittimo trovandosi dietro alla linea formata da alcune dune e distando oltre 100 mt dal mare, come dimostrato da perizia di parte versata in atti e nel giudizio avanti al Tribunale di Roma. Aggiungono di aver proposto domanda di usucapione dell'area in questione. Sottolineano che nel giudizio avanti al Tribunale di Roma la Regione Lazio aveva dedotto di non aver interesse alla definizione di quella controversia perché l'area di Castelporziano non faceva parte delle aree demaniali marittime che lo Stato ha delegato alle Regioni ed aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio.

Chiedono in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/92 per il grave danno che deriverebbe al patrimonio delle ricorrenti. Nel merito concludono per la riforma della sentenza impugnata e pronuncia nel merito di accertamento della non debenza del tributo, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Si è costituita la Regione insistendo preliminarmente per la conferma della sentenza impugnata e, nel merito, deducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative. Sottolinea che la realizzazione in area demaniale marittima (artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione) di opere che costituiscono innovazioni o ampliamenti senza autorizzazione dell'area occupata, configurano un intervento arbitrario del concessionario che agisce senza il rispetto del procedimento amministrativo presupposto. La spiaggia libera di Castelporziano denominata comunemente "I Cancelli", costituisce dotazione del Presidente della Repubblica (in virtù della L. 9 agosto 1948, n. 1077 Art. 1. "La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonché dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi." ed appartiene al Demanio statale ex art. 822 c.c.: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale". In relazione alla competenza amministrativa sulla spiaggia libera di Castelporziano si sottolinea che è stata istituita con Convenzione tra il Segretario Generale del Presidente della Repubblica a favore dei "Cittadini Romani" Repertorio 50213 del 14-07-1965 e il Comune di Roma "Convenzione tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ed il Comune di Roma, quale premessa alla concessione ad uso spiaggia libera di un tratto di km. 2,150 della fascia costiera della Tenuta di Castelporziano". in data 13 agosto 2002 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Roma e il Consorzio Castel Porziano 98 che vede la ricorrente consorziata, ebbene al punto 3 della ridetta convenzione i partecipanti si impegnano espressamente al pagamento dei canoni di concessione demaniale; di conseguenza, anche le relative imposte sono dovute. Sono incluse nell'ambito del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione, anche le c.d. pertinenze demaniali, ossia le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato,

che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Si includono nel demanio marittimo anche le zone adiacenti allo stesso "quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprender[le] nel demanio marittimo" (art. 33 cod.nav).

Infine i beni che fanno parte del demanio non sono suscettibili di usucapione.

L'appellante ha depositato memoria illustrativa.

All'udienza del 29 maggio 2023, previa discussione orale la causa è stata assunta a decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il primo motivo di appello proposto dalle Signore Contu è fondato. Invero non vi è alcuna evidenza in atti della data in cui l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato né tantomeno la data di notifica risulta dal ricorso di primo grado o dalle difese svolte dalle parti ricorrenti. La Regione appellata, non costituita in primo grado, in appello ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dei termini previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/92, ma non ha indicato alcuna circostanza di fatto da cui si possa desumere la data di notifica dell'avviso di accertamento.

Nel merito va anzitutto sottolineato che l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo, istituita con l'art. 3 della L.R. n.1 del 1971, è entrata in vigore il 1° gennaio 1972. Successivamente, la Legge Regionale 29 aprile 2013, n. 2 all'art. 6, comma 1, ha così disposto: "Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale." L'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo è dovuta dai titolari di concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo ubicati nel territorio regionale, contestualmente e con le medesime modalità relative al canone di concessione. La base impositiva viene calcolata applicando il rapporto del 15% sul relativo canone, determinato nell'atto amministrativo di concessione rilasciata dal Comune.

L'avviso di accertamento impugnato si riferisce all'imposta dovuta per l'occupazione senza titolo di un'area del demanio marittimo e/o per l'occupazione in difformità dall'atto di concessione.

La Regione ha dedotto, senza contestazione sul punto da parte dell'appellante, che le Signore Contu sono consorziate del Consorzio Castel Porziano che ha sottoscritto la convenzione 13 agosto 2002 con il Comune di Roma, in cui favore la Presidenza della Repubblica aveva stipulato convenzione per la concessione in uso di spiaggia libera di un tratto di fascia costiera.

Le appellanti negano che l'area oggetto dell'avviso di accertamento faccia parte del demanio marittimo.

Non è fondata la richiesta di sospensione del presente giudizio sin visto l'esito del giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma tra le attuali appellanti e il Comune di Roma relativamente ad altro avviso di accertamento notificato da Roma Capitale. In quel giudizio, infatti, la Regione Lazio che ha emesso l'avviso di accertamento oggi impugnato ha chiesto di essere estromessa in quanto l'area di Castel Porziano, su cui si trova il Chiosco oggetto del procedimento r.g. n. 21905/2019, "non rientra tra le aree demaniali marittime che lo Stato ha

delegato alle Regioni ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112". Nel presente giudizio non è questione se l'area in parola faccia parte del demanio delegato alle Regioni dallo Stato, ma della ricorrenza dei diversi presupposti per la debenza dell' imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, siano essi oggetto o meno di delega alle Regioni. E' qui infatti questione di un tributo proprio della Regione dovuto dai titolari di concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo ubicati nel territorio regionale e da chi pone in essere l'occupazione abusiva.

Neppure rileva se in materia di concessioni sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché in ogni caso in materia di tributo la giurisdizione appartiene al giudice tributario che conosce della ricorrenza dei presupposti della concessione e dell'occupazione abusiva incidenter tantum.

Tanto premesso, va osservato che le appellanti hanno prodotto perizia di parte che afferma sulla base dell'andamento della linea dunale e della vegetazione che l'area su cui insiste il chiosco in parola non fa parte del demanio marittimo. La Regione appellata non ha in alcun modo dedotto nel merito per contestare quanto sostenuto nella perizia in questione. E l'avviso di accertamento impugnato nulla dice in proposito.

L'appello va conseguentemente accolto con annullamento dell'avviso impugnato.

L'istanza di sospensione ex art. 52 d.lgs. 546/92 rimane assorbita.

La complessità della controversia comporta la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello e annulla l'avviso impugnato.

Spese compensate.